

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 11 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, insieme al coniuge che pure si è associato al ricorso, ha stipulato con la banca resistente, in data 10/9/2003, un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 150.000, con durata di quindici anni. Il contratto prevedeva per il primo quinquennio un tasso di interesse fisso al 5,20%; alla scadenza di tale periodo, come pure a quella del successivo quinquennio, attribuiva al mutuatario la facoltà di scegliere fra tre opzioni (art. 2 del contratto): a) applicazione del tasso fisso (determinato con riferimento all'IRS praticato il giorno della scadenza, maggiorato di 1,50 punti); b) applicazione del tasso variabile (rideterminato mensilmente, sulla base della media giornaliera dell'EURIBOR a 3 mesi, incrementato di 1,75 punti); c) estinzione anticipata, con restituzione del capitale residuo senza alcuna penale.

Nel reclamo, presentato alla banca il 4 agosto 2009, il ricorrente riferisce di essersi recato più volte presso la filiale, a partire dal giugno 2008 (in prossimità della scadenza quinquennale), per ottenere informazioni sul finanziamento, in vista della decisione da assumere sul proseguimento del rapporto. Nel corso di tali incontri, per "ben 13 mesi" la banca avrebbe omesso di informare la controparte dell'avvenuta cartolarizzazione del mutuo, ceduto ad una società veicolo del proprio gruppo già a far data dal 14/5/2006.

Secondo quanto lamentato nel reclamo, il cliente - in conseguenza della cartolarizzazione e a causa anche della mancata informativa da parte della banca - non sarebbe riuscito a ottenere la rinegoziazione del finanziamento e avrebbe sopportato un danno quantificato nel maggiore esborso mensile derivante dal



mancato adeguamento della rata (€ 91 per 11 mesi, complessivamente € 1.001). Inoltre, “costretto” a recedere dal contratto “*per essere venuto meno il necessario rapporto di fiducia*”, il mutuatario ha anche dovuto corrispondere una penale, determinata dalla banca facendo – a suo dire – erronea applicazione della Convenzione ABI/Associazione dei consumatori. In particolare, il cliente ha contestato che fosse stata applicata all’intero importo l’aliquota dell’1,90% “*senza considerare per la seconda metà con punti percentuali di 1,50% e senza applicare la clausola di salvaguardia dello 0,25% in contrasto con la circolare interbancaria dell’ABI*”; sostenuto le spese notarili relative alla stipulazione di un nuovo contratto di mutuo con altro istituto di credito, per estinguere il precedente finanziamento.

In relazione a quanto precede, l’esponente ha richiesto già in sede di reclamo ai competenti organi della banca di accertare le omissioni e negligenze della struttura e provvedere al rimborso delle spese da lui ingiustamente sostenute.

In risposta, con lettera del 22/9/2009 la banca ha affermato la piena correttezza del proprio operato. In particolare, ha precisato che, conformemente alle disposizioni contrattuali, il tasso di interesse applicato al finanziamento è stato pari al 5,20% per il primo quinquennio, e successivamente al 6,224% (determinato sulla base dell’indice IRS al 29 agosto 2008, maggiorato dell’1,50%). La richiesta di rinegoziazione, avanzata dal cliente, è stata rigettata sulla base dell’autonoma e discrezionale valutazione delle preposte funzioni interne, non sussistendo in capo alla banca alcun obbligo di accettarla.

Con riferimento, infine, alla penale applicata in sede di estinzione anticipata, la resistente ha confermato di avere applicato i parametri previsti dall’Accordo ABI/Consumatori del 2/5/2007.

Nel ricorso, pervenuto in data 9/2/2010, l’esponente e il coniuge, cointestatario del rapporto, hanno richiesto all’Arbitro Bancario Finanziario: di accertare e dichiarare il diritto del cliente ad essere personalmente informato (preventivamente o successivamente) dell’operazione di cartolarizzazione riguardante il proprio debito, tenuto conto che la comunicazione mediante avviso in gazzetta ufficiale - ai sensi dell’art. 4 della legge n. 130/1999 – manca di immediatezza e accessibilità; di disporre a carico della banca, conseguentemente a tale accertamento, il rimborso delle spese ingiustamente sopportate, per un importo complessivo di € 4.415,21, e il risarcimento dei danni rivenienti dal comportamento della stessa banca contrari a buona fede e correttezza.

A supporto di tali richieste, il ricorrente ha ribadito, in una breve nota allegata, che - in conseguenza della cartolarizzazione, effettuata a sua “*insaputa*” – non ha potuto procedere alla rinegoziazione del finanziamento; inoltre, essendo venuto meno il rapporto di fiducia, lo stesso è stato poi costretto all’estinzione del rapporto.

In allegato al ricorso, è stato prodotto, oltre alla corrispondenza già intercorsa con la banca, copia del contratto di mutuo ipotecario, sottoscritto il 10/9/2003.

In sede di controdeduzioni, la banca ha preliminarmente rilevato che il ricorrente ha limitato in sede di ricorso il *petitum*, rispetto a quanto richiesto nel precedente reclamo, circoscrivendo l’oggetto della controversia alla mancata informazione in merito all’operazione di cartolarizzazione e al risarcimento dei danni conseguenti. Rimarrebbero escluse dalla cognizione dell’ABF – secondo la prospettazione della resistente - le questioni relative alla presunta impossibilità di rinegoziare il finanziamento e alla errata applicazione della penale per l’estinzione anticipata.



L'intermediario ha comunque riscontrato ciascuna delle contestazioni mosse dal cliente.

Tanto premesso, la resistente chiede che il ricorso sia integralmente respinto.

In allegato alle controdeduzioni, sono stati prodotti, oltre il reclamo del cliente e la relativa risposta della banca, i seguenti documenti:

- stralcio del contratto di mutuo, relativo alla clausola di rinegoziazione;
- tabella allegata alla convenzione ABI/Associazione dei Consumatori del 2 maggio 2007, sulle penali per estinzione anticipata dei contratti di mutuo stipulati precedentemente al 2 febbraio 2007;
- stralcio della Gazzetta Ufficiale del 17/7/2006, contenente l'avviso dell'operazione di cartolarizzazione effettuata dalla banca resistente con la società veicolo appartenente al medesimo gruppo bancario.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso del cliente, che ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per non avere ottenuto dalla banca la rinegoziazione del mutuo, danni quantificati nel maggior esborso mensile della rata del mutuo, derivante dal mancato adeguamento della rata, nella penale corrisposta alla banca per aver esercitato il recesso dal contratto, e infine nelle spese notarili sostenute per estinguere il precedente finanziamento e stipulare un nuovo contratto con altro intermediario, pare a questo Collegio sia necessario valutare se i comportamenti della banca si siano concretizzati in violazione di obblighi informativi, di clausole del contratto o obblighi comunque di legge.

L'intermediario ha in primo precisato che il mutuo è stato regolato sulla base delle condizioni previste nel relativo contratto. Cosicché a partire dalla prima rata successiva alla scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 2 del contratto, è stato applicato – non avendo i mutuatari esercitato alcuna opzione – un tasso fisso pari al 6,224%, determinato sulla base dell'IRS alla data di riferimento (29 agosto 2008), maggiorato dell'1,50%.

Successivamente, nel novembre 2008, il ricorrente ha avanzato verbalmente richiesta di rinegoziazione, ma nell'ambito della propria autonomia contrattuale essa è stata declinata dalla resistente.

In merito all'estinzione anticipata, l'istituto creditizio ha replicato che la relativa penale è stata applicata nella misura dell'1,90% del capitale anticipatamente rimborsato, in conformità ai parametri di cui alla Convenzione ABI/Associazione dei Consumatori per i contratti di mutuo a tasso misto.

In merito all'operazione di cartolarizzazione, che ha effettivamente riguardato anche il mutuo intestato al ricorrente, l'informativa è avvenuta mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a diffusione nazionale e uno locale, come previsto dalle disposizioni vigenti. All'epoca, infatti, la disciplina della pubblicità delle operazioni di cartolarizzazione, era in sostanza contenuta nella legge n.139 del 1999, all'art. 4, che, in deroga alla regola di cui all'art. 1264 c.c. – relativamente all'opponibilità della cessione al debitore ceduto – e al fine di esonerare la società cessionaria dell'onere di notificare a ciascun interessato l'operazione, fa rinvio all'art. 58 del Testo Unico bancario, il quale in materia di "cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco" richiede la *so/a* pubblicazione di un avviso sintetico in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, va tenuto conto che all'epoca l'Autorità Garante delle Comunicazioni, con pronuncia del 19 aprile 2001, aveva



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rilevato che adottare un sistema di informazione da parte della società cessionaria a ciascun soggetto interessato avrebbe potuto comportare un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato e allo specifico contesto in cui questo si collocava. Si era pertanto espressa nel senso di esonerare la società veicolo dall'obbligo di informativa individualizzata (di cui all'art. 10 , comma 4 , legge n. 675/1996), al quale andava sostituito, oltre alla pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 del Testo unico Bancario, anche l'avviso in due quotidiani di rilievo nazionale e in un quotidiano del luogo in cui erano insediate le filiali della banca che avevano intrattenuto i rapporti con il maggior numero degli interessati.

Infine, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, non è stata fornita dal ricorrente alcun elemento di prova dei danni sofferti.

Da tale disanima non appare a questo Collegio che possano essere addebitate all'intermediario omissioni e negligenze rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'istanza del ricorrente.

P.Q.M

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI